

Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 964/2026 del 03-08-2026

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE D'APPELLO DI PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati: 1) dott. ### G. ### 2) dott. ### relatore 3) dott. ### in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 302 R. G. A. anno 2024 promossa in grado di appello DA I.N.P.S., ### di ### in persona del legale rappr.te pro tempore, domiciliat ### ed elettivamente in ### n. 59 presso l'### dell'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### -### - CONTRO I.G. ### s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### D'### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in ###, nella ### n. 6 - ### in via incidentale

All'udienza di discussione del 16 luglio 2026 le parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data ### innanzi il Tribunale G.L. di Agrigento la I.G. ### s.r.l. proponeva opposizione avverso i verbali unici di accertamento n. 2017012395/DDI dell'11/03/2019 e n. 2019001986/DDI dell'11/03/2019, entrambi elevati dall'### del ### notificati in data ### per il periodo compreso tra gennaio 2014 e maggio 2018, con cui le veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 472.256,80. ###, esaminata la documentazione aziendale fornita dalla stessa società e raccolte le dichiarazioni rese dai lavoratori, aveva contestato l'erroneo inquadramento dell'### nel settore metalmeccanico anziché edile, di 16 lavoratori e, conseguentemente, aveva chiesto il pagamento delle relative differenze contributive comprensive di sanzioni aggiuntive.

In particolare, con il verbale di accertamento e notificazione 2017012395/### dell'11 marzo 2019, l'Ente premesso che "...###esame della documentazione ricevuta, degli archivi informatici dell'### e degli ### inviati dalla società si è rilevata la presenza di diverse tipologie di lavoratori, con qualifica riconducibile al ### edilizia, indicati nelle denunce ### presentate all'### e riconducibili alla matricola afferente la posizione metalmeccanica. Pertanto, in diverse giornate, gli scriventi hanno invitato diversi lavoratori a presentarsi presso la sede ### competente per rilasciare dichiarazione circa l'attività lavorativa svolta...", indi "...i sottoscritti ispettori hanno rilevato che, per tutti i lavoratori elencati nel prosieguo, la società ha denunciato l'attività lavorativa svolta dagli stessi alternandone la presenza sia nel settore metalmeccanico che nel settore edile (oppure solo nel settore metalmeccanico) e pertanto, con il presente verbale, si contesta la contribuzione evasa ed afferente la matricola edile per i lavoratori di che trattasi in quanto i lavoratori hanno svolto attività esclusivamente riconducibile al ### edilizia. Pertanto, con separato verbale di accertamento e relativo alla posizione metalmeccanica, saranno annullate le posizioni assicurative/contributive indicate nei relativi ### correlati ai periodi "trasposti" alla posizione edile..."; e conseguentemente, con l'ulteriore verbale di accertamento e notificazione n. 2019001986/DDI dell'11 marzo 2019 l'### "...per tutti i lavoratori elencati nel prosieguo ed inseriti negli allegati al presente verbale, e che ne costituiscono parte integrante, la società ha denunciato l'attività lavorativa svolta dagli stessi alternandone la presenza sia nel settore metalmeccanico che nel settore edile (oppure solo nel settore metalmeccanico) e pertanto, con il presente verbale, si annullano le posizioni dei lavoratori che hanno sempre svolto attività esclusivamente riconducibile al ### edilizia. Inoltre, con separato verbale di accertamento e relativo alla posizione edilizia,

saranno inserite le posizioni assicurative/contributive indicate nei relativi #### correlati ai periodi “trasposti” dalla posizione metalmeccanica con l'addebito della contribuzione evasa...”.

In via preliminare eccepiva la decadenza ex art. 14 l. 689/1981 giacché i verbali impugnati dovevano, asseritamente, essere notificati entro 90 giorni decorrenti dalla conclusione degli accertamenti, termine, a suo dire, spirato prima dell'11 marzo 2019; nel merito deduceva l'illegittimità dell'inquadramento contrattuale attribuito dall'Ente per mancata applicazione del “criterio dell'attività prevalente”, ex art. 30 comma 4° D. Lgs 50/2016 e dell'art. 2010 c.c., che, nel caso di specie, afferiva al settore metalmeccanico e non già edile, specificando, a tal fine, di essere una società “...che opera su tutto il territorio nazionale, prevalentemente, nel settore degli appalti pubblici impiantistici con codice #### 43.21.01 e matricola #### n. ####...”, ed altresì “...nel settore edilizia, ed, in funzione di tale attività, ha acquisito idonea matricola #### n.#### e relative categorie ####.” Più nel dettaglio sosteneva e documentava che nel periodo in contestazione i lavoratori avevano prestato attività lavorativa “..quasi interamente presso appalti pubblici, ed in via residuale, presso appalti privati.” e di aver proceduto “...all'inquadramento contrattuale e contributivo dei lavoratori in questione esclusivamente in applicazione di quanto prescritto dalla legge. Ed, in particolare, dall'art. 30, comma 4, D. Lgs. 50/2016 (#### degli #### e dall'art. 2070 c.c.. che impongono di inquadrare contrattualmente i lavoratori secondo il principio dell'attività prevalente. ####. 30, comma 4, D. Lgs. 50/2016 (vecchio #### dei contratti pubblici), così come successivamente confermato dal decreto legislativo 209/2024, correttivo del #### dei #### richiama espressamente l'obbligo di applicare il #### coerente con l'oggetto dell'appalto e con l'attività effettivamente svolta anche in maniera prevalente...”.

Di talché, chiedeva al Tribunale di dichiarare, in via preliminare, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dei summenzionati verbali di accertamento e notificazione per violazione dell'art. 14 L. 689/81 nonché, in virtù delle argomentazioni giuridiche prospettate in applicazione del “criterio dell'attività prevalente”, ed in via subordinata, di rideterminare l'eventuale somma dovuta considerando i contributi già versati sulla matricola metalmeccanica per i medesimi lavoratori.

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.

Con sentenza n. 76/2024 del 18.01.2024, il Tribunale, istruita la causa anche mediante assunzione di prova per testi, ha accolto parzialmente il ricorso annullando i verbali impugnati per tutti i lavoratori ad eccezione delle posizioni di #### e #### In particolare, il G.L., preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/81 giacché parte ricorrente non aveva fornito la prova che tale termine fosse stato travalicato “..dovendosi ricomprendere nel tempo utile i tempi tecnici necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formali raccolti...”, ha osservato che dalle risultanze istruttorie era emersa la prova dell'attività lavorativa svolta in campo edile unicamente per i lavoratori #### e #### e che, relativamente alle altre posizioni l'#### sul quale gravava il relativo onere, non aveva provato la sussistenza e la legittimità del credito contributivo pretesto sulla base del verbale ispettivo.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'#### con ricorso depositato il ####, chiedendone la riforma.

Ribadisce la correttezza degli accertamenti ispettivi, consacrati nei verbali su indicati, di cui sottolinea l'efficacia probatoria privilegiata, lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in specie, delle dichiarazioni testimoniali e di quelle rese dai singoli lavoratori agli ispettori, di cui chiede l'acquisizione in questa sede, sostenendo che, ai fini del corretto inquadramento in ciascuna delle due matricole (settore metalmeccanico e settore edile) vantate dall'#### (circostanza non contestata) deve essere tributata particolare rilevanza alla natura delle mansioni svolte da ciascun operaio, come riferite ai verbalizzanti.

Ha resistito all'appello la #### s.r.l. con memoria di costituzione e contestuale appello incidentale depositata il ####, chiedendo il rigetto dell'appello principale di cui ha eccepito l'inammissibilità, e la riforma della sentenza di primo grado relativamente alle posizioni di #### e #### riproponendo, sotto forma di doglianza, le argomentazioni difensive già spiegate in prima istanza.

All'udienza del 16.07.2026, la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.

Per ragioni di pregiudizialità logica si esaminano i motivi di cui all'appello incidentale in quanto dirimenti ed assorbenti delle ragioni proposte con l'appello principale.

Sull'eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/81 si osserva quanto segue. Il verbale di accertamento costituisce semplicemente una fonte di prova come tale apprezzabile in sede giurisdizionale, al pari di tutti gli altri elementi probatori offerti dalle parti.

In siffatto contesto, priva di pregio deve reputarsi l'eccezione di nullità del verbale di accertamento per ritenuta tardività della notifica dello stesso in quanto avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/81.

Risolutiva rispetto ad ogni altra considerazione, sul punto, è la circostanza che nel caso di specie, in cui oggetto del contendere è soltanto la pretesa contributiva da parte dell'I.N.P.S., non trova applicazione la legge n. 689/81, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative.

Tale conclusione trova sicuro conforto nella più autorevole giurisprudenza di legittimità che ha ribadito "dando continuità ad un ormai consolidato orientamento che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto" (Cass. n. 183/2022 - anche Cass. n. 4225/2018, Cass. n. 3269/2009).

Si è, dunque, chiarito che "in tema di omissioni contributive, l'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs. n. 46, esclude l'applicabilità della procedura di cui alla legge n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. Dal che consegue che, ove sia stata proposta opposizione in sede amministrativa contro l'atto di accertamento ispettivo, l'ente previdenziale deve procedere all'iscrizione a ruolo anche se non sia intervenuta alcuna decisione in sede di gravame, senza che la mancata risposta dell'organo competente configuri un tacito accoglimento dell'opposizione o determini l'impossibilità di dare corso alla riscossione (Cass. 26/10/2010, n. 1584, Rv. 611956- 01)" (Cass. n. 183/2022).

Ancora, i giudici di legittimità hanno evidenziato che "anche ove la censura fosse fondata per la violazione del procedimento di cui alla legge 689-81- essa varrebbe ad inficiare solo la parte dell'ordinanza ingiunzione concernente la sanzione amministrativa, non già quella relativa alle somme richieste per contributi omessi, poiché alla pretesa fatta valere dall'#### previdenziale per il pagamento dei contributi, non è applicabile il procedimento di cui alla legge citata, che opera solo per l'irrogazione della sanzione amministrativa (cfr. tra le tante Cass. 10 luglio 2000 n. 8840)" (Cass. n. 18347/2003).

Cosicché, alcuna conseguenza, nel senso auspicato dalla #### può attribuirsi al fatto che la notifica dei verbali impugnati non sia intervenuta nel termine di 90 giorni previsti dall'art.14 della legge n.689/81.

Premesso quanto sopra, nel merito, l'appello incidentale è fondato e va accolto. ####. 30 del comma 4° del D.lgs n. 50/2016 (succ. mod. dal D.lgs 56/2017) recita espressamente "...Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente...".

Disposizione normativa che riceve ulteriore conferma con il D.lgs n. 36/2023 (#### dei #### ove all'art. 11 è previsto testualmente "...1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.2. ((Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.)) 2-bis. ((In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.))...".

Indi, nei casi in cui l'azienda è aggiudicataria di appalto pubblico e l'oggetto della gara richieda lo svolgimento di attività diverse da quella principale ma complementari ed accessorie a quest'ultima, è lo stesso committente ad indicare il #### applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto e, solo nell'ipotesi in cui vi siano attività scorporabili, accessorie o sussidiarie, difforni da quella prevalente oggetto di appalto e riferibili, per una soglia almeno pari al 30%, alla medesima categoria omogenea, l'appaltante è tenuto ad indicare il diverso #### applicabile per il settore e la zona interessata dai lavori stessi; di conseguenza anche il datore di lavoro deve applicare il contratto collettivo nazionale di categoria relativo alla natura dell'attività svolta in prevalenza, tenuto conto del settore e della zona in cui si eseguono le prestazioni.

Tale disposizione ancora la propria ratio nella volontà legislativa di garantire il rispetto dei principi di concorrenza e di parità di trattamento ove l'attività svolta nasca da gare pubbliche.

Si osserva, dunque che, ai fini dell'inquadramento della società rispetto alla posizione previdenziale ciò che rileva è valutare se le attività "diverse" svolte possano qualificarsi come "distinte ed autonome" o piuttosto "complementari ed accessorie" rispetto a quella principale.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare "...#### una impresa eserciti attività distinte, tali che, di per sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi ai fini previdenziali (ovvero, ai fini dell'applicabilità di un determinato contratto collettivo non di diritto comune), è necessario aver riguardo all'elemento concreto del carattere autonomo delle attività, in

modo da dare luogo ad aziende separate che potrebbero stare sul mercato anche da sole, perché, se tale autonomia fosse da escludere per essere una complementare e strumentale rispetto all'altra, l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore deve essere considerata unica, avuto riguardo a quella preponderante in relazione alle finalità economiche perseguite..." (Cass. n. 8558/2014).

Ed ancora "...In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali, qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che, in sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi, ma un'unica attività di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo a quella prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), bensì sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell'attività prevalente in concreto svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a partire dal 2009, aveva inquadrato nel settore terziario - e non più in quello industriale - una società dedita alla vendita e all'affitto degli immobili precedentemente costruiti, in virtù della ritenuta prevalenza dell'attività di commercializzazione degli edifici, desunta da una serie di circostanze, quali l'affidamento in appalto a terzi, per il 90%, della relativa costruzione; il consistente lasso di tempo durante il quale l'attività di impresa era proseguita, pur senza lo svolgimento di alcuna attività di costruzione; la coincidenza della posta attiva più significativa del bilancio con i rimanenti fabbricati ancora da alienare)..." (Cass. ####/2021) Traslati i superiori principi alla fattispecie in esame, la #### ha fornito prova, per il periodo oggetto di contestazione, che i lavoratori hanno prestato attività lavorativa "...in appalti in cui le opere svolte rientravano sistematicamente in "percentuale prevalente" nell'ambito delle categorie, esclusivamente inerenti il settore "metalmeccanico industria", ed in particolare: OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica; OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; OG 11 Impianti tecnologici; OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento; OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi...", mediante la copiosa produzione documentale, infatti, ha provato di possedere "attestazione SOA" (doc. all. n. 2) e di essere stata aggiudicataria, nel periodo in contestazione, di appalti pubblici nei cui cantieri l'attività prevalente era inerente il settore metalmeccanico e non già edile; vedasi, ad esempio, il contratto di appalto "...avente ad oggetto la fornitura da parte di I.G. #### di n. 01 impianto (come definiti nel #### di #### di potenza pari a 999 kwp da installare, congiuntamente alle relative opere accessoria, nel Comune di #### contrada Racabo..." (doc. all. 17), "...un contratto di appalto "chiavi in mano" (il "#### di Appalto") avente ad oggetto la fornitura da parte di I.G. #### di 01 Impianto (come definiti nel #### di #### di potenza pari a 994,5 kwp da installare, congiuntamente alle relative opere accessorie, nel Comune di #### contrada ####." (doc. all. n. 21).

Le dichiarazioni testimoniali hanno asseverato la tesi che i lavoratori sono stati inquadrati in base al criterio dell'attività prevalente e che le attività edili (passaggio di cavi, realizzazione di pozzetti ecc.) erano accessorie rispetto a quella prevalente di tipo impiantistico/metalmeccanico, anche con riguardo alle posizioni di #### e #### che testualmente hanno affermato "...sono un carpentiere, ad esempio nel cantiere di #### facevo edilizia mentre in altri facevo ciò che c'era da fare, pozzetti, etc.. era più che altro elettrico il lavoro...non facevo nulla a livello elettrico, al massimo passavo cavi, facevo pozzetti davo una mano.." (#### v. verbale ud 2.03.2023); "...era un cantiere dove si facevano cose edili, elettriche, queste cose qua...era un cantiere dove si facevano anche cabine

elettriche. Io mi occupavo di quello che c'era da fare, anche del passaggio dei cavi... preciso che ero qualificato quale muratore e facevo lavori edili; tuttavia, se c'era necessità aiutavo nel fare altri tipo di lavori come manovalanza, non facevo lavori di concetto". (### verbale ud 7.12.2023). ### è stato, difatti, iscritto regolarmente alla cassa ### di ### e denunciato nella posizione previdenziale ### nei mesi da aprile a ottobre 2017, in cui ha lavorato presso il cantiere edile ### di ### (v. certificato esecuzioni di lavori cantiere ### doc.n.54 ### categoria prevalente: ###- edifici civili e industriali).

In senso analogo ha riferito il teste ### (v. ud 7.12.2023) che ha premesso di essere geometra ed ha confermato i capitoli di prova relativi ai cantieri presso i quali era stato addetto come "### tecnico" (21. "Vero è che nell'anno 2015/2016 lei ha prestato la sua attività lavorativa per il cantiere di ### e nel cantiere di ### e ###" 22. "Vero è che nell'anno 2017 lei ha prestato la sua attività lavorativa per il cantiere di ### - ### GRA in cui ha anche avuto l'incarico di direttore tecnico di cantiere?").

Si tratta, come già evidenziato dal Tribunale, di attività esulanti dal settore edile, essendo applicabile il C.C.N.L. metalmeccanico anche a quei lavoratori che realizzino studi di progettazione o di pianificazione operativa, provvedendo alla loro impostazione, sviluppo e relativi completi piani di lavoro, mediante anche la ricerca di sistemi e metodologie innovative.

Anche i testi ### e ### (verbale ud 7.12.2023) hanno riportato notizie in merito ad attività relativa a "trasferimenti logistici di materiali edili tra i vari cantieri", ovvero a trasferimenti di mezzi tra i vari cantieri, non riconducibili a mansioni edili: v. ### sui capitoli nn.27/28 (27.Vero è che si è sempre occupato prevalentemente dei trasferimenti di materiali da o per i vari cantieri?" 28. "Vero è che nell'anno 2016/2017/2018 lei ha prestato la sua attività lavorativa nei cantieri dei campi ### di ### e ###"): "io ero autista. Ero dipendente, ho iniziato a lavorare con loro all'### nel 2012-2013, fino a circa il 2017; trasportavo materiale elettrico.

Mi occupavo dei carichi per rifornire i cantieri"; confermo, anche nel 2018; guidavo camion e se c'era bisogno anche scavatrici"; v. ### sui capitoli nn.18-20 (18.Vero è che si è sempre occupato prevalentemente dei trasferimenti di materiali da o per i vari cantieri?" 19. "Vero è che negli anni 2014/2015 lei ha prestato la sua attività lavorativa nel cantiere di ### e presso la sede amministrativa della società in ### ove svolgeva le mansioni di addetto al magazzino?" 20. "Vero è che nell'anno 2016 lei ha prestato la sua attività lavorativa nel cantiere di ### e nel ### edile di ###"): cap.18. "io ero autista e scavatorista; trasportavo materiali"; cap. 19) "si confermo, anche nella sede di ### facevo lo scavatorista, c'erano da sistemare strade e pozzetti. Ho fatto pure l'addetto al magazzino in sede, se c'erano da fare altri tipi di lavoro li faccio perché l'azienda mi paga bene". Cap. 20) "si ci ho lavorato ma non ricordo gli anni. All'aeroporto di ### ci ho lavorato, facevo trasporti di materiale dalla sede ###ho lavorato all'interno ".

Gli argomenti difensivi dell'### che rinviava agli esiti dell'accertamento ispettivo, si fondano sulle sole dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti (che l'### chiede di produrre in questo grado), come risulta da quanto riferito dall'### (v. verbale ud 6.12.2022: "eravamo presso lo studio del consulente e ricordo che abbiamo parlato con il consulente, ricordo anche di avere incontrato il legale rappresentante ma non ricordo se è stato in quell'occasione o in un momento successivo. Si è trattato dell'esame della posizione contributiva dell'azienda che vanta due matricole, uno per il settore metalmeccanico e uno per quello edile, abbiamo convocato e sentito i lavoratori presso l'### e quelli che hanno dichiarato di svolgere mansioni afferenti il settore edile, così come previsto dal d.lgs. n. 81 del 2008, li abbiamo spostati per il periodo lavorativo denunciato dall'azienda dal settore metalmeccanico a quello dell'edilizia, dove si applica la contribuzione virtuale, maggiore rispetto a quella metalmeccanica; non abbiamo effettuato accessi nei cantieri siti in Italia".

In definitiva, dunque, laddove gli operai hanno indicato di svolgere nell'ambito dei cantieri, lavori di carpenteria o più genericamente edili, gli ispettori hanno trasferito la relativa posizione

contributiva al settore edile, senza alcuna ulteriore verifica in merito all'attività prevalente eseguita nei singoli cantieri oggetto di appalto e senza, dunque, considerare la natura delle opere commissionate, di cui ha riferito il teste ### (v. verbale ud.2.03.2023): (su cap.n.30. "Vero è che ### ha sempre gestito i lavoratori impegnati nelle attività tipiche del settore edile con la stessa organizzazione e, quindi, con lo stesso personale amministrativo, tecnico e contabile deputato alla gestione del personale simultaneamente impegnato in attività tipiche del settore impiantistico-metalmeccanico?"): "sono responsabile aziendale dell'### Gare". Cap. 30 "è vero, ### opera in via esclusiva nell'elettricità, dove le lavorazioni di tipo civile o edile rivestono un ruolo accessorio, nella realizzazione di impianti elettrici è normale che ci sia una parte accessoria di scavo etc., ma l'opera è di natura impiantistica ragion per cui il personale incaricato di realizzarla è quello metalmeccanico". A.d.r. Avv. ### "il personale è inquadrato come personale metalmeccanico, sono impiantisti.

Svolgono mansioni di natura impiantistica ma se devono fare un buco o uno scavetto sono in grado di farlo".

Ne segue l'irrelevanza delle dichiarazioni - allegate al verbale ispettivo - che l'### chiede di acquisire, in quanto i singoli lavoratori hanno riferito e descritto esclusivamente della loro attività di lavoro e delle mansioni svolte, circostanze, come su precisato, non incidenti sulla corretta individuazione del ### applicabile.

Ritenuta assorbita ogni altra ed ulteriore questione sollevata anche in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, nei sensi di cui in motivazione, vanno integralmente annullati i verbali di accertamento impugnati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come in dispositivo.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante principale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 76/2024 resa il ### dal Tribunale G.L. di ### annulla integralmente i verbali unici di accertamento nn. 2017012395/DDL e 2019001986/DDL entrambi dell'11.03.2019.

Condanna l'### al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore dell'Avv. ### quale difensore della I.G. ### S.r.l. dichiaratosi antistatario, che liquida in € 11.229,00 per il primo grado nonché € 7.120,00 per il grado d'appello, a titolo di compensi professionali, oltre, per entrambi, iva, cpa e spese generali come per legge.

Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante in via principale dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.